



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 10 Febbraio 2025

CASI OPERATIVI

Calcolo della prevalenza in caso di più impianti fotovoltaici
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Il recupero del credito Iva “bloccato”
di Laura Mazzola

IVA

Holding immobiliari: il regime Iva delle locazioni
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

BILANCIO

L'informativa richiesta dalle banche ai fini della valutazione ESG
di Greta Popolizio

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le ragioni giustificative che rendono preferibile l'opzione contabile raccordata al solo valore nominale dell'immobile estromesso (II° parte)
di Luciano Sorgato

DIGITALIZZAZIONE

La trasformazione del business model dello studio professionale nell'era dell'AI
di Diego Barberi



CASI OPERATIVI

Calcolo della prevalenza in caso di più impianti fotovoltaici

di Euroconference Centro Studi Tributari

FiscoPratico

La piattaforma editoriale integrata con l'AI
per lo Studio del Commercialista

scopri di più >

Alfa società semplice agricola che esercita attività florovivaistica (compresa la coltivazione in vaso), in seguito alla partecipazione al Bando Agrisolare previsto dal PNRR, ha installato un impianto fotovoltaico di potenza pari a 700 kW sulle coperture dei fabbricati rurali strumentali all'attività.

Questo impianto risulta connesso all'attività agricola principale ai sensi della circolare n. 32/E/2009 in quanto rispetta il requisito di cui alla lettera a) riportato nella circolare medesima, relativo alla completa integrazione architettonica dei moduli rispetto alla copertura del fabbricato.

La società intende inoltre installare un secondo impianto fotovoltaico a terra, non rientrante quindi nella normativa del Bando Agrisolare, di potenza massima di 3 MW, su terreno sito in un Comune attiguo ove viene svolta l'attività agricola.

Considerato che la connessione con l'attività agricola del primo impianto è verificata sulla base della lettera a) della circolare n. 32/E/2009, si chiede se il secondo impianto in progetto possa essere considerato connesso all'attività agricola in quanto risponde ai requisiti di cui alla lettera b) della medesima circolare, vale a dire che il volume di affari dell'attività agricola principale è prevalente rispetto al volume d'affari generato dalla cessione di energia elettrica.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Il recupero del credito Iva “bloccato”

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2025: novità e casi operativi

[Scopri di più](#)

Nell'ipotesi in cui siano stati **omessi i versamenti dell'Iva a debito**, come risultante dalle liquidazioni periodiche (Li.Pe.), tali importi non devono essere considerati all'interno della **dichiarazione annuale Iva**.

Infatti, come indicato dall'Agenzia delle entrate, con la [risposta ad istanza di interpello n. 81/2020](#), non devono essere considerati i **versamenti periodici omessi**; occorre, invece, tenere conto esclusivamente dell'**Iva periodica versata**, anche a seguito del **ricevimento delle comunicazioni** degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell'[articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972](#).

Ne deriva che, se i **versamenti sono effettuati in forma rateale**, si deve indicare, all'interno della dichiarazione annuale Iva, la **quota parte d'imposta corrisposta fino alla data di presentazione della dichiarazione** e, comunque, **non oltre il termine ordinario** previsto per la presentazione della stessa.

Il pagamento delle **rate successive**, nel corso degli anni corrispondenti al piano di rateazione, comporta l'**emersione del credito Iva** da indicare nella **dichiarazione annuale** relativa a ciascun anno di riferimento.

Da qualche anno la **gestione degli omessi versamenti Iva** avviene all'interno del **quadro VL**, dedicato alla liquidazione dell'imposta annuale, mentre la **determinazione del credito maturato** a seguito di versamenti Iva non spontanei è effettuata **all'interno del quadro VQ**, dedicato ai **versamenti periodici omessi**.

In particolare, il **rigo VL30**, denominato **“Ammontare IVA periodica”**, prevede l'indicazione:

- nel **campo 1**, del **maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5**;
- nel **campo 2**, denominato **“IVA periodica dovuta”**, dell'**ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta** (importo che corrisponde alla somma degli importi dell'Iva indicati nella colonna 1 del rigo VP14 delle liquidazioni periodiche 2024, senza considerare gli



importi indicati nella colonna 1 del rigo VP14, ma non versati in quanto **non superiori a 100 euro**). A tale ammontare va sommato anche **l'importo dell'acconto dovuto** indicato nel rigo VP13, campo 2. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, e? invece necessario inserire gli importi riportati nel quadro VH;

- nel **campo 3**, denominato “*IVA periodica versata*”, del **totale dei versamenti periodici**, compresi l’acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento, **relativi al 2024**;
- nel **campo 4**, denominato “*IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità*”, dell’**ammontare dell’Iva periodica**, relativa al 2024, **versata a seguito degli avvisi bonari** relativi alle liquidazioni periodiche fino alla data di presentazione della dichiarazione;
- nel **campo 5**, denominato “*IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento*”, dell’**ammontare dell’Iva periodica**, relativa al 2024, **versata fino alla data di presentazione della dichiarazione**, a seguito della notifica di cartelle di pagamento.

Dalla lettura delle indicazioni collegate ai singoli campi, ne consegue che:

- **se il contribuente ha correttamente versato tutti gli importi dovuti, le somme indicate nei campi 2 e 3 coincidono** e, quindi, coincide anche l’importo indicato in **colonna 1**;
- **se il contribuente non ha versato alcuni importi, le somme indicate in colonna 3 risultano inferiori rispetto a quelle indicate in colonna 2**, con conseguenze diverse a seconda che la dichiarazione liquidi a debito o a credito.

Se la dichiarazione **chiude a credito**, è necessario prestare particolare attenzione in sede di compilazione del **rgo VL33**, denominato “*IVA a credito*”; infatti, il totale Iva a credito deve essere indicato nel caso in cui la somma degli importi dei crediti risulti superiore alla somma degli importi dei debiti.

Se tale **differenza è positiva**, nel rigo deve essere indicato l’importo che si ottiene considerando tra **gli importi a credito la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30**, in luogo del campo 1 del medesimo rigo.

Nel calcolo del **credito emergente dalla dichiarazione**, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei **versamenti effettuati**. Qualora da tale calcolo emerge un importo “negativo” **il rigo non deve essere compilato**.

Si ipotizzi che il contribuente non abbia versato **tutti gli importi dovuti nei trimestri di riferimento, omettendo il versamento dell’Iva relativa al terzo trimestre**, pari a 1.500 euro.

In particolare, ha versato:

- **1.000 euro nel primo trimestre;**
- **2.000 euro nel secondo trimestre;**
- **500 euro di acconto Iva.**



La liquidazione Iva annuale **riporta un credito “potenziale”**, se tutti i versamenti fossero stati effettuati, **pari a 2.000 euro**.

Il rigo VL30 deve essere compilato indicando:

- all'interno del **campo 2, l'imposta totale dovuta**, ossia 5.000 euro;
- all'interno del **campo 3, l'imposta effettivamente versata**, ossia 3.500 euro.

Il **campo 1 riporta il maggiore tra i due importi**, ossia l'importo del campo 2 (5.000 euro).

Successivamente, all'interno del rigo VL33, occorre indicare il credito effettivamente liquidato, ossia la differenza tra il credito “potenziale” e **l'importo non versato** (500 euro).

Il **credito maturato nell'anno 2024**, ma “congelato” a seguito degli omessi versamenti periodici, deve essere indicato nel rigo VL41.

In particolare:

- nel **campo 1**, denominato “*Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata*”, deve essere indicata la differenza, se positiva, tra il **campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30**, ossia 1.500 euro;
- nel **campo 2**, denominato “*Differenza tra credito potenziale e credito effettivo*”, deve essere indicata la differenza, se positiva, tra il **credito che si sarebbe generato qualora l'Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata** entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (cosiddetto credito potenziale) e il **credito effettivamente liquidato** nel rigo VL33, ossia 1.500 euro. Il rigo deve essere compilato solo se la differenza è **positiva**.

VL30	Ammontare IVA periodica				5.000,00
	IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento	
2	5.000,00	3	3.500,00	4	,00
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00
VL32	IVA A DEBITO			,00	
	ovvero				
VL33	IVA A CREDITO				500,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale			,00	
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001			,00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)			,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00
VL41		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	
1		1.500,00	2	1.500,00	



IVA

Holding immobiliari: il regime Iva delle locazioni

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Holding e fiscalità immobiliare

Scopri di più

Le **holding** cd. “famigliari” affiancano spesso **all’attività di direzione e coordinamento** anche un’attività immobiliare che si concretizza nella concessione in **locazione di fabbricati** alle società operative dalla **stessa controllate o collegate**. Ai **fini Iva**, il regime delle locazioni è contenuto nell’[articolo 10, n. 8, D.P.R. 633/1972](#), in base al quale **tali operazioni sono esenti da Iva**, pur con **importanti eccezioni**. Per un corretto inquadramento del **regime Iva delle predette locazioni**, è necessario distinguere in relazione alla **tipologia di fabbricato**, ossia tra **fabbricati abitativi e fabbricati strumentali**.

Si ricorda in primo luogo che, ai fini Iva, la **distinzione si basa esclusivamente sulla classificazione catastale dei beni immobili**, a prescindere dalla classificazione in bilancio. Rientrano nei fabbricati abitativi le unità immobiliari iscritte nelle **categorie da A/1 ad A/9**, mentre **sono considerati fabbricati strumentali quelli iscritti nelle categorie A/10, B, C, D ed E**.

Ai fini Iva, la **locazione di fabbricati abitativi** rientra di regola nel **regime di esenzione**, ad eccezione di quelle **poste in essere dalle imprese** che hanno **costruito o ristrutturato l’immobile**, nel qual caso il locatore può **optare per l’imponibilità Iva della locazione**.

Si ricorda che **l’opzione deve essere esercitata nel contratto** da parte del locatore, e presta la sua efficacia per tutta la durata del contratto. Si segnala che qualora l’immobile abitativo rientri nella definizione di **alloggio sociale** (D.M. 22.4.2008), l’**opzione per l’imponibilità** può essere esercitata **anche qualora il locatore non sia l’impresa che ha costruito o ristrutturato il fabbricato**.

Per quanto riguarda i fabbricati strumentali, fermo restando il **regime naturale di esenzione da Iva dei canoni di locazione**, l’[articolo 10, n. 8, D.P.R. 633/1972](#), consente un più **ampio spazio di esercizio dell’opzione per l’imponibilità**, poiché **prescinde dalla qualifica del locatore**. Più precisamente, la possibilità di optare per l’imponibilità Iva riguarda anche **le imprese che non assumono la qualifica di impresa di costruzione o ristrutturazione**, ma anche le altre imprese.

Considerando che **le holding** normalmente **non assumono la qualifica di impresa** di costruzione o ristrutturazione, ma acquistano direttamente l’immobile già finito, la successiva locazione



degli immobili da essa detenuti ricade nel **regime di esenzione Iva**, fatta salva la possibilità di optare per l'imponibilità Iva per gli immobili strumentali. Al contrario, la **locazione dei fabbricati abitativi non costruiti o ristrutturati rimane nel regime di esenzione Iva, senza la possibilità di optare per l'imponibilità Iva**.

L'effettuazione di **operazioni esenti per le locazioni di fabbricati abitativi** comporta **l'applicazione del pro-rata**, di cui all'[articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), con conseguente **limitazione alla detrazione dell'Iva sugli acquisti**. Tuttavia, l'[articolo 36, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), consente di **optare per l'applicazione separata dell'Iva** in favore dei *“soggetti che effettuano sia locazioni o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, co. 5, e dell'art. 19-bis, sia locazione o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività”*.

Secondo l'Agenzia delle entrate ([Circolare n. 22/E/2013](#) e [risposta ad interpello n. 23/2023](#)), il **tenore letterale del menzionato articolo 36, comma 3, D.P.R. 633/1972**, presuppone un *“criterio di separazione basato non solo sul regime IVA (esenzione o imponibilità) applicato all'operazione, ma anche sulla categoria catastale del fabbricato (abitativo ovvero diverso dall'abitativo)”*. Pertanto, **all'interno dell'attività di locazione è possibile distinguere**, rispettivamente, le **locazioni di fabbricati abitativi esenti da Iva dalle locazioni di altri fabbricati**. Non è, invece, consentita **l'ulteriore separazione**, ad esempio, tra le **locazioni di fabbricati strumentali imponibili e le locazioni esenti**, con evidenti effetti nell'applicazione del pro-rata di detrazione limitata.



BILANCIO

L'informativa richiesta dalle banche ai fini della valutazione ESG

di Greta Popolizio

Seminario di specializzazione

Bilancio e revisione di sostenibilità

Scopri di più

Lo scorso 6.12.2024 è stato pubblicato, in versione definitiva, dopo un lungo periodo di consultazione, il documento finale “**Il dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche**” frutto della collaborazione tra gli altri di MEF, MIMI, Banca d’Italia, Consob e IVASS **nell’ambito del progetto denominato “Tavolo per la Finanza Sostenibile”**.

Gli **obiettivi dichiarati** del documento sono di:

- **agevolare lo scambio di informazioni tra PMI e banche**, tenendo conto di criteri di standardizzazione, proporzionalità, efficienza ed economicità valorizzando le specifiche esigenze informative derivanti dalle normative di finanza sostenibile applicabili alle banche;
- **aumentare la consapevolezza delle PMI sull’importanza delle informazioni di sostenibilità anche nell’ottica di un progressivo avvicinamento all’adozione dello standard VSME elaborato dall’EFRAG.**

È noto che la regolamentazione europea (Regolamento di Esecuzione UE 2022/2453 relativo all’informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance) impone alle **banche di raccogliere informazioni dalle aziende clienti** ai fini della normativa a loro applicabile in termini di **gestione dei rischi collegati alle tematiche Esg**. Ne consegue che **si stanno moltiplicando**, e spesso duplicando, le **richieste che pervengono alle imprese** poiché, allo stato attuale, ciascun istituto propone un proprio modello di “questionario Esg”, cui consegue un **diverso processo di rating**.

Al fine di riordinare i possibili flussi informativi, da un lato la **comunità europea** ha adottato un regolamento (Regolamento UE 2024/3005 del 27.11.2024) inteso a **uniformare le attività di rating ESG**, rafforzandone l’affidabilità, la **trasparenza e la comparabilità**, dall’altro a livello nazionale si è assistito ad un **importante sforzo di convergenza** degli operatori finanziari interessati.

Il documento condiviso si pone, tra l’altro, in stretto parallelismo con **gli standard di rendicontazione su base volontaria applicabili** alle Pmi, cd. VSME (Voluntary reporting standard



for SMEs), emanati quasi in contemporanea da EFRAG che, ricordiamo è **l'organismo di emanazione europeo degli standard di rendicontazione Esg**.

Analogamente a **quanto previsto dagli VSME**, il documento propone **2 livelli di disclosure**.

Il **primo livello di informativa** è quello che **gli standard di rendicontazione** denominano “Modulo Base”, mentre gli **operatori finanziari** lo identificano con un “livello di priorità 1”.

Il secondo **livello di informativa** viene definito dagli standard “Modulo Completo”, mentre le banche lo identificano con il “livello di priorità 2”.

Le informazioni richieste sono sostanzialmente **sovrapponibili**. Nella richiesta di informativa messo a punto dalle banche è, tuttavia, prevista **qualche indicazione aggiuntiva**, che si pone come necessaria in base alla normativa cd. “terzo pilastro” (si pensi ad esempio agli **Attestati di Prestazione Energetica** relativi ad immobili concessi in garanzia).

È evidente che le informazioni con **classe di priorità 1** costituiscono elementi di conoscenza imprescindibili per le Banche, mentre **le informazioni con classe di priorità 2** aggiungono **ulteriori dati**.

Entrambi i tipi di rendicontazione prescindono dalla cosiddetta analisi di materialità, che costituisce, come noto, il **fondamento posto alla base della rendicontazione obbligatoria**.

Ciò significa che **non è richiesto all'azienda un processo di analisi e valutazione degli impatti** che l'operatività dell'azienda può avere sull'ambiente e sulle persone, o dei rischi e delle opportunità che possono **derivare all'azienda da tematiche ambientali e sociali**.

Mentre le aziende di più grandi dimensioni necessariamente **debbono analizzare tutti i possibili scenari** collegati agli aspetti ESG, e procedere alla valutazione della loro **rilevanza** ai fini di una corretta e completa informativa ai fruitori del bilancio di sostenibilità, per le PMI è stata operata una sorta di **presunzione** di quelle che sono alcune tematiche di sicuro interesse per gli stakeholder a livello trasversale. È fatta, comunque, salva la **possibilità di tralasciare alcune info palesemente marginali per l'impresa** (ad esempio i dati sull'inquinamento delle acque nel caso di una società di consulenza).

Si tenga presente che vi sono **alcune informazioni particolarmente sensibili**, sulle quali entrambi i documenti pongono particolare attenzione. Ad esempio, la **gestione dei dipendenti**, sia sotto il profilo del trattamento **contrattuale e salariale** che sotto quello della **sicurezza**.

Inoltre, è sempre richiesta una **misurazione dei consumi energetici**, distinti tra energie rinnovabili e non rinnovabili, e delle **emissioni di Gas effetto serra**, espresse in **ton CO eq.**

Questi dati, cui oggi la maggior parte delle aziende **non prestano particolare attenzione**, se non per gli aspetti economici, diventeranno parte integrante dei **report forniti alle banche e**



più in generale a clienti ed **altri soggetti interessati**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Le ragioni giustificative che rendono preferibile l'opzione contabile raccordata al solo valore nominale dell'immobile estromesso (II° parte)

di Luciano Sorgato

In collaborazione scientifica con

Pirola
Pennuto
Zei

CORSO DI 4 INCONTRI

Bilancio d'esercizio 2024



In un precedente articolo, si è sottolineato come, in ordine ai rapporti sociali con i soci, la società non consegua né perdite, né guadagni, non istaurando con essi tipici atti di mercato, dal quale soltanto possono derivare utili o perdite effettivamente realizzate.

Ad ulteriore specificazione, in tale sede, si sottolinea come l'assegnazione al socio di un bene del compendio patrimoniale, in unione con congiunte erogazioni agli altri soci per l'osservanza dei loro diritti sociali, non viene a riassumere l'autentico paradigma di un debito della società verso il socio/ soci, ma solo l'esecuzione di atti potestativi decisi dai soci nell'ambito delle specifiche dinamiche giuridiche del contratto della società. Alla base del contratto della società (articolo 2247 cod. civ.), vi è l'apporto di una dote patrimoniale dei soci con un preciso vincolo di scopo che, però, non è inamovibile, ma solo subordinato all'osservanza delle complessive tutele legislative verso i terzi.

Nel rispetto di tali cautele, la dote patrimoniale può e persino, in sede di liquidazione della società, deve essere restituita ai soci in proporzione ai loro diritti economici e nella misura decrementata o aumentata in raccordo con i risultati di gestione. Non vi è alcuna autentica relazione di debito/credito tra società e soci, ma solo aspettative di dovere/diritto che raccordano il loro nesso diretto al contratto di società e non certo a relazioni similari agli atti di mercato.

La circolare n. 37/E/2016, in specifico ordine al metodo contabile del documento dell'CNDCEC del 14.3.2016, ha ritenuto di rappresentare: "La plusvalenza non assume rilevanza fiscale, considerato che l'assolvimento dell'imposta sostitutiva prevista dalla disciplina dell'assegnazione agevolata "sostituisce" la tassazione ordinaria e chiude qualsiasi debito tributario... Tuttavia l'eventuale distribuzione della plusvalenza confluita tra le riserve disponibili del patrimonio netto seguirà il regime ordinario di tassazione come dividendo in capo ai soci percettori."

Riprendendo le scritture contabili corrispondenti al metodo che prevede l'imputazione a conto



economico della plusvalenza:

Riserve di capitale (150 + 300)	450		
		a Immobile	150
		a plusvalenza	300
Plusvalenza (Utile di esercizio) 300			
		a Riserva di utili	300

Lo storno di riserve per 300 (pari al plusvalore dell'immobile) viene **ripristinato sul piano del quantum** (ma non necessariamente sul piano qualitativo) **dalla plusvalenza** che si genera nell'ambito della rappresentata **combinazione di scritture contabili**. Sostanzialmente non si ha un utilizzo di una riserva rimpiazzata da una riserva con causa economica diversa, **ma la stessa riserva** solo soggetta ad una dinamica contabile che, nell'esempio rappresentato, prima la toglie dal patrimonio netto come riserva di capitale e poi la **ripristica come riserva di reddito**.

Sul piano qualitativo, l'imputazione contabile della plusvalenza nel conto economico **non è influente sul piano della natura** (di capitale o di reddito) **di tale riserva**, perché la commuta in ogni caso in **riserva di reddito**. La combinazione di scritture contabili sopra esposta può trasformare **un'originaria riserva di capitale in una riserva di reddito tassabile** al momento della distribuzione.

Se, invece, si opta per la più **lineare rappresentazione a meri valori contabili**, si ha:

Patrimonio ante assegnazione:



Immobile (valore contabile e fiscale)	150
Altro attivo	600
	Patrimonio netto
	Capitale sociale 50
	Riserve di capitale 300
	Riserve di reddito 400
Riserve di reddito	150
	a Immobile 150

Post assegnazione immobile

Altro attivo	600	a	Patrimonio netto
		a	Capitale sociale 50
		a	Riserve di capitale 300
		a	Riserve di reddito 250

Nel caso di **adozione contabile** che prevede l'emersione della plusvalenza si avrebbe, invece:

Patrimonio ante assegnazione:



Immobile 150

Altro attivo 600

Patrimonio netto

Capitale sociale 50

Riserve di capitale 300

Riserve di reddito 400

Riserve di capitale 300

Riserve di reddito 150

a Immobile 150

a Plusvalenza 300

Post assegnazione immobile

Altro attivo 600 a Patrimonio netto

a Capitale sociale 50

a Riserve di reddito 550 (400 – 150 + 300 plusvalenza/utile)

Sul piano del **quantum**, i due patrimoni netti sono del tutto identici, entrambi pari a 600, nonostante nel primo caso **non si sia dato corso alla rappresentazione di alcuna plusvalenza** e nel secondo caso, invece, la combinazione scritturale **sia passata per l'emersione della plusvalenza**. I patrimoni netti entrambi di 600 sono, quindi, alla **base della dimostrazione che**



la riserva prima tolta (e poi restituita al patrimonio netto per il tramite della plusvalenza commutata in utile di esercizio) è **sempre la medesima riserva** che mere scritture contabili non possono in alcun modo **innovare sul piano del quantum**, ma che possono innovare sul **piano qualitativo dal momento che**, mentre nel primo caso le **riserve di capitale di 300 rimangono rappresentate con tale natura**, nel secondo caso **vengono commutate in riserve di reddito tassabili** nelle forme impositive del dividendo al momento della distribuzione, proprio come sostenuto dall'Amministrazione finanziaria.

Solo se a storno della eccedenza di valore dell'immobile (300) si scomputano dal patrimonio netto riserve di reddito, **non si avrà alcuna trasformazione qualitativa delle medesime**, mentre se per tale storno ragionieristico **vengono usate riserve di capitale** (magari per mancata capienza delle riserve di reddito), esse si **convertono in riserve di reddito**, con più **gravose conseguenze impositive** rispetto a quelle **previste a regime** per le riserve di capitale.

La soluzione che appare, quindi, fiscalmente più cautelativa ed anche, si ribadisce, la **più corretta a rappresentare i fatti endogeni al contratto della società tra soci e società**, è la seguente:

IMMOBILE 150 a Riserve 150



DIGITALIZZAZIONE

La trasformazione del business model dello studio professionale nell'era dell'AI

di Diego Barberi

FiscoPratico

La piattaforma editoriale integrata con l'AI
per lo Studio del Commercialista

scopri di più >

L'avvento dell'intelligenza artificiale non rappresenta solo un'evoluzione tecnologica, ma sta ridefinendo il modo stesso di fare consulenza negli studi professionali. Come già accaduto in altri settori – dalla musica ai viaggi – **non sono i bisogni dei clienti a cambiare, ma il modo in cui questi bisogni vengono soddisfatti**. Così anche nel settore della consulenza fiscale, i nostri clienti avranno sempre bisogno di supporto per la contabilità, adempimenti e la consulenza vera e propria, ma le modalità con cui questi servizi vengono offerti possono cambiare radicalmente.

Dall'automazione alla consulenza strategica

L'AI ha già avuto un impatto notevole nella gestione della contabilità ordinaria. Tramite la predizione conti e l'automazione contabile è venuta meno l'esigenza di dedicare tempo e risorse all'attività di puro inserimento dati. **Questo cambio di paradigma libera i professionisti e i loro collaboratori da ore di data entry ripetitivo, permettendo loro di dedicare più tempo a ciò che davvero conta: il dialogo con i clienti.**

Il vero valore emerge proprio in questi momenti di confronto, quando si può dedicare più tempo ad ascoltare le esigenze dell'imprenditore, comprendere le sue sfide quotidiane e supportarlo nelle decisioni. **Non si tratta più di "fare i conti", ma di interpretare i numeri per guidare le scelte aziendali, anticipare criticità e individuare opportunità di crescita. L'automazione diventa così non un fine, ma un mezzo per umanizzare la professione, riportando al centro la relazione consulente-cliente.**

Nuove aree di business già accessibili

Gli strumenti di AI oggi disponibili aprono concrete opportunità per espandere i servizi dello



studio:

La Business Intelligence potenziata dall'AI permette al professionista e ai suoi collaboratori di realizzare report semplici da comprendere, dinamici, che possono essere visualizzati direttamente dal cliente. La condivisione delle informazioni con il cliente non sarà più un appuntamento trimestrale, ma il flusso informativo passerà automaticamente dal gestionale, all'elaborazione e per finire alla pubblicazione aggiornamento dei modelli praticamente in tempo reale.

La divulgazione professionale si sta affermando come una nuova area di business strategica, dove l'AI diventa un potente alleato per trasformare l'esperienza del professionista in contenuti di valore. Attraverso newsletter personalizzate, il professionista può raggiungere diversi segmenti di clientela con aggiornamenti e approfondimenti mirati, mentre la produzione di video-pillole esplicative permette di rendere accessibili e comprensibili le novità fiscali e le opportunità per le imprese. L'organizzazione di webinar tematici consente di combinare l'expertise tecnica con casi pratici, creando momenti di confronto diretto con la propria audience. La presenza costante sui blog e social media, con contenuti regolari e di qualità, consolida il posizionamento come esperti del settore.

Questo approccio strutturato alla divulgazione va ben oltre la semplice visibilità: crea un flusso costante di lead qualificati e rafforza la fidelizzazione dei clienti esistenti. **L'AI supporta attivamente questo processo automatizzando le attività più onerose, dalla ricerca di argomenti rilevanti alla creazione di bozze di contenuti, fino alla pianificazione editoriale.** Ciò permette al professionista di concentrarsi sugli aspetti dove è richiesta maggiore empatia: la personalizzazione del messaggio, l'approfondimento delle analisi e la cura della relazione con la propria community.

Un nuovo modello operativo

Il valore aggiunto del professionista non risiede più soltanto nella capacità di "fare i conti", ma nel supportare gli imprenditori nella gestione delle loro attività in modo strategico e innovativo. Grazie al supporto dell'AI, è possibile esplorare molteplici approcci per affiancare i clienti, andando oltre il tradizionale modello di business. **Questo richiede un ripensamento completo del modello operativo dello studio.** Gli incontri con i clienti possono essere arricchiti da dashboard interattive generate dall'AI, che permettono simulazioni in tempo reale, facilitando la comprensione delle diverse opzioni strategiche disponibili. La comunicazione continua può essere facilitata attraverso portali cloud, dove i clienti possono accedere autonomamente ai propri dati e analisi, rendendo il processo più trasparente e immediato. I collaboratori di studio possono concentrarsi maggiormente sull'analisi e simulazioni, piuttosto che sulle attività operative facilmente automatizzabili. Adottare queste nuove pratiche non solo migliora l'efficienza, ma permette anche di far percepire un maggiore contributo che possiamo dare ai clienti, aiutandoli a prendere decisioni più informate e strategiche.



La vera sfida non è nell'adozione degli strumenti tecnologici, ma nel ripensare il proprio ruolo professionale. Gli studi che sapranno evolversi dal ruolo di “gestori di adempimenti” potranno cogliere le enormi opportunità offerte dall’AI.

La tecnologia c’è già, gli strumenti sono disponibili e accessibili. La differenza la fa la capacità di ripensare il proprio modello di *business*.